



Il Sindaco

Ordinanza Sindacale n. 3/SIND./2021 del 10/01/2022

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Sospensione attività didattica in presenza per le scuole di ogni ordine e grado periodo 11.01.2022 – 15.01.2022

IL SINDACO

Nella sua qualità di autorità sanitaria locale quale rappresentante della comunità locale ex art. 13, co. 2 della legge n. 833/1978.

- **Vista** la Nota Tecnica emanata dal Ministero dell'Istruzione in data 13/08/2021 avente ad oggetto "Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico" nella quale si chiarisce che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge "... al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica" dispone che, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza"
- **Considerato** quanto riportato nella medesima nota in merito al necessario bilanciamento tra diritti costituzionali alla salute e all'istruzione che fanno sì di non doversi escludere la necessità di eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche nel caso in cui si dovessero verificare condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla "scuola in presenza"
- **Visto** il comma 4, articolo 1, del decreto-legge che prevede in proposito che per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, "esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all'insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica ... nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità" possano derogare alla regola generale del comma 1, disponendo la sospensione dello svolgimento dell'attività scolastica e didattica in presenza
- **Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria con la quale, a seguito della segnalazione dei casi accertati mediante il test "Drive In" dello scorso 3 gennaio 2022 che, essendo stati processati in unica soluzione il giorno 7 gennaio 2022 hanno fatto aumentare l'incidenza settimanale dei casi covid rilevati sul territorio comunale, ha disposto l'istruzione della cd zona arancione per il territorio del comune di Roccella fino al prossimo 19 gennaio 2022
- **Considerata** l'opportunità di avviare un approfondimento sui dati comunicati dalla Unità di Crisi della Prefettura di Reggio Calabria al fine di verificare il potenziale insorgere di focolai o di rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica, condizione unica per poter considerare di intervenire con i poteri sindacali per maggiore tutela degli alunni e del personale scolastico;
- **Rilevata** l'opportunità di avviare ogni attività utile a sollecitare la piena adesione della popolazione scolastica, dei docenti e del personale della scuola alla campagna vaccinale in corso;

ORDINA

1. Al Responsabile dell'Area Controllo del Territorio del Comune di Roccella di svolgere le seguenti attività utili ad individuare, in fase di prima riapertura delle scuole dopo la pausa natalizia, potenziali rischi di insorgenza di focolai tra gli alunni frequentanti gli istituti scolastici

di Roccella:

- a) tracciamento sui casi positivi comunicati dalla Unità di Crisi della Prefettura nel periodo dal 2 al 7 gennaio 2022 al fine di individuare casi riconducibili alla popolazione scolastica frequentante gli istituti scolastici di Roccella;
- b) tracciamento, mediante acquisizione di informazioni direttamente dai Dirigenti scolastici interessati, della presenza di casi covid accertati tra gli alunni risultati assenti in occasione della ripresa delle attività didattiche in data 10/01/2022;

2. Ai Medici di Medicina Generale operanti nel territorio del Comune di Roccella Ionica di comunicare agli uffici del Comando di Polizia Municipale l'insorgenza di casi covid accertati tramite tampone antigenico nella fascia di popolazione 4-19 anni a far data dal 4 gennaio 2022;

3. La sospensione delle attività didattiche in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, comprese quelle dell'infanzia, e nei servizi educativi dell'infanzia (nidi d'infanzia, sezione primavera, ludoteche ed assimilati), sia pubblici sia privati, ricadenti nel territorio del Comune di Roccella Ionica per il tempo necessario al termine della attività di tracciamento e quindi dal 11 gennaio 2022 al 15 gennaio 2022, con ripresa delle attività in presenza, salvo ulteriori provvedimenti che dovessero rendersi necessari a seguito dei risultati delle attività di tracciamento, il 17 gennaio 2022.

DISPONE

1. che le Istituzioni scolastiche territorialmente competenti garantiscano il diritto allo studio degli alunni di ogni ordine e grado, presenti sul territorio, con l'attivazione della didattica a distanza al fine di garantire il percorso formativo degli alunni e la continuità dell'azione didattica educativa;
2. che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;
3. che la presente Ordinanza venga pubblicata nell'Albo Pretorio on line del Comune e notificata tramite PEC a:
 - Responsabile dell'Area Controllo del Territorio deo Comune di Roccella Ionica;
 - Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e alla Comunità;
 - Dirigente scolastico Istituto Comprensivo di Roccella Ionica
 - Dirigente scolastico IIS Pietro Mazzone di Roccella Ionica
 - Comandante Stazione Carabinieri di Roccella Ionica
 - Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Reggio Calabria;
 - UTG – Prefettura di Reggio Calabria.

AVVERTE

Che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione (L. 6/12/1971 n. 1034) oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 gg. dalla data della notifica (D.P.R. 24/11/1971 n.1199

Il Sindaco
dott. Vittorio Zito

